

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 394/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio <sup>(1)</sup>, i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) sono sottoposti a controlli quando vengono esportati dalla Comunità.
- (2) Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, all'allegato I di tale regolamento è riportato l'elenco comune dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, che costituisce la concretizzazione degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC).
- (3) L'articolo 11 di tale regolamento dispone che l'allegato I e l'allegato IV siano aggiornati conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro come parte di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

(4) Occorre modificare l'allegato I di tale regolamento in funzione dei cambiamenti adottati dall'intesa di Wassenaar, dal gruppo Australia, dal regime di non proliferazione nel settore missilistico in seguito alle modifiche introdotte dal regolamento n. 1504/2004 e dal GFN.

(5) Al fine di agevolare la consultazione per le autorità responsabili del controllo delle esportazioni e per gli operatori, occorre pubblicare una versione aggiornata e consolidata degli allegati del regolamento (CE) n. 1334/2000.

(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1334/2000 sono sostituiti dal testo allegato al presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK

<sup>(1)</sup> GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/2004 (GU L 281 del 31.8.2004, pag. 1).